

(N. 922)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti
e *ad interim* della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1977

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 — primo comma — della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica amministrazione, ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è determinato sulla base di accordi formati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, e viene sancito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Il 7 settembre 1977 è stata raggiunta, a conclusione di incontri fra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un'intesa in ordine alla nuova disciplina del lavoro straordinario che ha radicalmente innovato la materia delle prestazioni straordinarie, sia per quanto riguarda i limiti entro i quali dette prestazioni devono essere rese che per quanto attiene al compenso orario per le medesime.

Gli aspetti salienti della nuova disciplina, che, come detto, comporta notevoli innovazioni in materia rispetto al passato, vengono brevemente appresso illustrati e riflettono gli accordi raggiunti in sede di incontro Governo-Sindacati.

Vengono previsti un limite annuale di spesa, pari al corrispettivo di 140 ore di lavoro straordinario per ciascuna entità di personale, ed un limite annuo individuale di effettuazione delle prestazioni in argomento che è stato fissato, di regola, in 240 ore.

È stata prevista la possibilità di stabilire, con motivato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti di orario e di spesa per attività la cui effettuazione richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti indicati al comma precedente.

La determinazione delle nuove misure viene operata mediante il prefissato rapporto tra il parametro 370, di pertinenza delle qualifiche di vertice della carriera di concetto e dei dirigenti dell'esercizio ed il parametro 406 attribuito al primo dirigente.

Sulla base di tale rapporto viene calcolata la misura oraria feriale diurna del compenso delle predette qualifiche di vertice.

In relazione al rapporto fra il trattamento per stipendio più indennità pensionabile delle qualifiche stesse ed il compenso per lavoro straordinario come sopra calcolato, vengono infine determinate le misure orarie del compenso per lavoro straordinario di tutte le altre qualifiche ferroviarie.

Tutto quanto sopra esposto, che forma oggetto dell'accordo Governo-Sindacati di cui anzi è cenno, è stato riportato nel decreto del Presidente della Repubblica, predisposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in principio indicata e nell'unito disegno di legge concernente la copertura finanziaria. L'articolo 4 di questo ultimo prevede la spesa relativa alla applicazione del nuovo ordinamento in questione per l'esercizio finanziario 1977 che ammonta, come indicato all'articolo 1 del disegno di legge, a lire 18.700 milioni, alla quale vien fatto fronte con le opportune variazioni di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nell'articolo stesso.

Con l'articolo 2 del disegno di legge allegato si provvede ad estendere la nuova normativa del lavoro straordinario sopra illustrata al personale dirigente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Con l'articolo 3 si provvede ad adeguare al nuovo più elevato trattamento di lavoro straordinario previsto dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica in attuazione degli accordi Governo-Sindacati, l'indennità giornaliera prevista, in sostituzione del lavoro straordinario stesso, dal secondo comma del punto c) dell'articolo 52 delle Disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni, in favore dell'Ufficiale preposto al comando e di quello preposto alla direzione di macchina delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 18.700 milioni per l'anno finanziario 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 7 settembre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e del SINDIFER, nonché a quello con l'USFI concernenti la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario in favore delle categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicate nel decreto stesso nonché nel successivo articolo della presente legge.

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, presi a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato al mese.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennità giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto c) dell'articolo 52 delle Disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 e successive modificazioni sarà stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennità pensionabile e indennità integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno.

A partire dal 1° gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennità di cui al precedente comma verrà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità, dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977, valutato in lire 18.700 milioni, si farà fronte quanto a lire 3.700 milioni con le disponibilità recate rispettivamente dal capitolo 108 « Oneri a carico dell'Azienda per contributi all'ENPAS » per lire 1.200 milioni, e dal capitolo 113 « Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo » per lire 2.500 milioni, e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 101 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.